

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 novembre 2012.

Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto in particolare l'articolo 10 della direttiva 2009/147/CE per il quale gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, accordando un'attenzione particolare alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V;

Visto il successivo paragrafo 2 per il quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1;

Visto anche l'articolo 12 per il quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione periodicamente una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della citata direttiva;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 e, in particolare, l'articolo 42, comma 1 che ha inserito all'articolo 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 7-bis che dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per consentire al Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al comma 1 dell'articolo 1;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla

Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2011 del MATTM "Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione;

Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Decreta:

Art. 1.

Tipologia delle informazioni

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono i dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 2 della stessa direttiva. I dati devono consentire di elaborare l'areale e la consistenza delle specie, con indicazioni sulle relative tendenze, nonché sulle minacce allo stato di conservazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del format condiviso a livello comunitario ai sensi dell'art.12 della citata Direttiva, tenendo conto delle indicazioni all'uopo formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono inoltre i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE, nonché i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli di cui alla lettera e) del medesimo allegato.

4. Per gli aspetti tecnici relativi all'applicazione dei commi precedenti, si attiva un gruppo tecnico coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle Regioni, delle Province Autonome e di ISPRA.

Art. 2.

Modalità di trasmissione

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati di cui all'articolo 1 comma 3, con cadenza annuale e i dati di cui all'articolo 1 comma 2, un anno prima della scadenza fissata per la consegna del rapporto dovuto ai sensi dell'art. 12 della



direttiva sopracitata. I dati vengono elaborati dall'ISPRA e trasmessi ai Ministeri sopracitati che, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvedono all'inoltro alla Commissione europea.

Art. 3.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CATANIA

12A12391

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 8 novembre 2012.

Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2012);

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 184 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (legge di bilancio 2012)»;

Vista la legge del 28 giugno 2012, n. 93 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle altre attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed, in particolare, gli articoli 11 e 16;

Considerato che a norma dell'art. 23-*quater*, comma 1, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è incorporata nell'Agenzia delle dogane ai sensi del successivo comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012;

Considerato, altresì, che a norma del citato comma 2 del riportato art. 23-*quater* «Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate»;

Tenuto conto, altresì, che a norma del comma 3 del sopracitato art. 23-*quater*, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione;

Considerato che il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, costituisce un'appendice dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

